

N. 2045

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori FOLLIERI, BERTONI, PELLEGRINO,
PALUMBO, GUALTIERI, ELIA e LO CURZIO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GENNAIO 1997

Estensione ai processi penali che proseguono con le norme
previgenti delle disposizioni del codice di procedura penale
relative al segreto di Stato (articoli 202 e 256)

ONOREVOLI SENATORI. - Numerosi e gravi fatti delittuosi che, in passato, hanno funestato il nostro Paese (stragi di Piazza Fontana e di Ustica per citarne alcuni) sono al centro di indagini istruttorie che proseguono con le norme vigenti anteriormente all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.

Il dottor Rosario Priore che, quale giudice istruttore presso il tribunale di Roma, si sta occupando del disastro di Ustica che risale al lontano 1980, nel corso della sua audizione alla Commissione stragi (seduta del 22 gennaio 1997), ha lamentato che l'indagine ristagna perchè la documentazione richiesta non viene consegnata dalle autorità interessate, le quali si trincerano dietro il segreto di Stato, del quale si sono avvalsi anche numerosi testimoni da lui convocati.

Ha aggiunto che le norme del vecchio rito non prevedono la possibilità che, una volta interpellato il Presidente del Consiglio

dei ministri, il giudice possa ordinare al testimone di deporre, qualora la conferma del segreto non venga riscontrata entro sessanta giorni dalla notificazione dell'istanza, così come stabilisce l'articolo 202 del vigente codice di procedura penale.

Il presente disegno di legge è volto ad eliminare gli ostacoli che intralciano pesantemente l'attività di indagine del suddetto giudice istruttore attraverso l'integrazione dell'articolo 245 delle norme di attuazione del nuovo codice di procedura penale. Quest'ultimo precetto, come si evince dal titolo: «Disposizioni del codice applicabili ai procedimenti che proseguono con le norme anteriormente vigenti», estende l'osservanza di alcune normative del nuovo codice penale di rito anche ai vecchi processi.

In tale ambito vanno collocati l'articolo 202, disciplinante il «Segreto di Stato», nonchè l'articolo 256, avente ad oggetto il «Dovere di esibizione e segreti».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al comma 2 dell'articolo 245 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, dopo la lettera *q*) sono aggiunte le seguenti:

- «*r*) articolo 202;
- s*) articolo 256».

